

REGISTRATO A LECCO IL 20/2/26

N° 102 SERIE 3

VERSATE € 200,00

DI CUI € (SANZIONE)

€ (INTERESSI)



UGT VALMADRERA

Turismo e Territorio



FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO E ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

In data 15/02/2026, alle ore 20.30, presso la residenza del tesoriere, sig.ra Fiorenza Zaltieri, espressamente convocata, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione UGT, in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 18, come da convocazione inviata agli associati in data 13/01/26 (si allega copia).

Sono presenti i soci: Vassena Christian, Sandionigi Moris, Zaltieri Fiorenza Maria, Bonazzi Debora, Rigamonti Stefano, Casorati Luca, Oreggia Miriam, Sandionigi Diego e Sandionigi Giancarlo Valerio; per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica della denominazione e dello Statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e norme connesse.
- 2) Presa d'atto della situazione del Consiglio Direttivo.
- 3) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Vassena Christian che propone come segretario verbalizzante Moris Sandionigi che accetta.

Il presidente, *dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta* e verificata la validità per numero dei soci, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Modifica della denominazione e dello Statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e norme connesse.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Zaltieri Fiorenza la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al D.lgs. 117/17, precisando che la forma più adeguata di categoria di Ets che si è individuata è l'Associazione di Promozione Sociale (APS) e richiamando gli articoli del D.lgs. 117/17 relativi con il rispetto delle condizioni per tale categoria.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto. Il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità palese.

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente, o in caso di impossibilità, ad un incaricato con delega, di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

2) Presa d'atto della situazione del Consiglio Direttivo e rinnovo anticipato

Il Presidente espone le ragioni del rinnovo anticipato e ringrazia il consiglio uscente per il lavoro svolto.

L'assemblea prende atto della decadenza del precedente organo.

3) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Si procede alla votazione del nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 15/02/2026 – 15/02/2029. Vengono proposte le seguenti candidature:

1. Sandionigi Moris
2. Vassena Christian
3. Zaltieri Fiorenza Maria
4. Bonazzi Debora
5. Rigamonti Stefano

L'Assemblea, con voto segreto e all'unanimità, elegge il nuovo Consiglio Direttivo, composto da n. 5 (cinque) membri, nelle persone di:

- Sandionigi Moris
- Vassena Christian
- Zaltieri Fiorenza Maria
- Bonazzi Debora
- Rigamonti Stefano

I candidati eletti, presenti, dichiarano di accettare la carica confermando l'assenza di cause di ineleggibilità.

Il nuovo organo direttivo entra in carica dalla data odierna fino alla naturale scadenza statutaria e si riunirà per l'attribuzione delle cariche sociali.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Firmato il Segretario

Sandionigi Moris


Firmato il Presidente

Vassena Christian


STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
“UGT APS”

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione denominata “UGT APS”. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è disciplinata dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Associazione, adottando la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, utilizza l'acronimo “APS”, che deve essere inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione o manifestazione esterna della medesima, ai sensi del D.lgs. 117/2017. La denominazione con l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o dell'acronimo “APS” è utilizzabile esclusivamente a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per tutta la durata della permanenza nella relativa sezione.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti, pari opportunità tra gli associati ed elettività delle cariche sociali. L'Associazione garantisce la piena partecipazione alla vita associativa senza discriminazioni di natura economica o di qualsiasi altra natura, nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valmadrera (LC). La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi operative, sezioni territoriali o unità locali nel territorio della Repubblica Italiana, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Associazione opera per la valorizzazione del territorio, della comunità e degli spazi pubblici, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, la coesione sociale e il rafforzamento dell'identità locale. L'Associazione intende favorire processi di rigenerazione urbana, culturale e ambientale, sostenendo iniziative capaci di restituire centralità ai luoghi, promuovere la cultura, incentivare comportamenti responsabili e generare nuove forme di utilizzo e significato degli spazi pubblici. L'Associazione promuove un modello di turismo sostenibile, accessibile e consapevole, orientato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, contribuendo alla crescita culturale della comunità e alla diffusione di pratiche responsabili.
3. Le suddette finalità sono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, come meglio specificate nel successivo articolo.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare eventi culturali, manifestazioni, festival, mercatini tematici e iniziative creative finalizzate alla valorizzazione del territorio; promuovere progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione di spazi pubblici attraverso interventi artistici, culturali e ambientali; realizzare attività educative, laboratori, workshop e percorsi formativi anche in collaborazione con istituti scolastici, enti formativi e soggetti pubblici o privati; sviluppare iniziative di sensibilizzazione ambientale e promozione di pratiche sostenibili; promuovere il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale; collaborare con enti pubblici, istituzioni, associazioni e soggetti privati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità associative, il tutto nel rispetto dei principi di non lucratività e delle disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del D.lgs. 117/2017.
- 3.** Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto degli articoli 35 e seguenti del D.lgs. 117/2017.
- 4.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Attività diverse

- 1.** L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

- 1.** L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

- 1.** Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative e ne accettano lo statuto.
- 2.** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 3.** I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari:
- a)** Soci fondatori sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno i medesimi diritti e doveri degli altri soci.
 - b)** Soci ordinari sono tutti coloro che vengono ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto.
- 4.** Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
- 5.** L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6.** Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 7.** L'Associazione può avvalersi del contributo di sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che intendano supportarne le attività mediante contributi economici o altre forme di sostegno.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di:

1. decesso.
2. Recesso. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali. La delibera del Consiglio Direttivo per la perdita di qualifica di associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 giorni, può ricorrere all'Assemblea. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

3. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e l'eventuale preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
2. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente, elegge il segretario che redige il verbale.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alla trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega.
7. È consentito lo svolgimento della riunione in audioconferenza, videoconferenza o mediante altri strumenti telematici, a patto che vengano garantiti il metodo collegiale, la buona fede e la parità di trattamento tra i soci. È inoltre necessario assicurare l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, la corretta verbalizzazione, nonché la possibilità di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene poi conservato presso la sede dell'associazione per la libera consultazione dei soci e trascritto nell'apposito libro. Le decisioni adottate sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
3. Esso agisce in conformità alle norme statutarie e alle direttive impartite dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente e si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I consiglieri che accumulino tre assenze ingiustificate consecutive possono essere dichiarati decaduti tramite apposita delibera a maggioranza del consiglio stesso. È in facoltà dell'Assemblea revocare il consiglio direttivo, con delibera motivata approvata dai due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire i componenti decaduti o dimessi nominando i primi non eletti secondo l'ordine delle preferenze. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri. I componenti così subentrati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri.
4. Il consiglio direttivo viene convocato almeno sette (7) giorni prima della riunione, tramite comunicazione scritta inviata per posta o mezzo elettronico che garantisca la certezza della ricezione. In casi di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno due (2) giorni prima della data prevista.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno o su richiesta di un terzo (1/3) dei componenti, riunendosi in tal caso entro venti giorni dalla convocazione.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti acconsentano all'unanimità alla discussione e alla validazione della seduta.
7. Il consiglio direttivo può svolgersi in audio e/o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'identità e la legittimazione dei partecipanti, la corretta verbalizzazione degli interventi, nonché la contestuale discussione e votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere verbalizzata, firmata dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e trascritta nel relativo libro dei verbali.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e l'eventuale preventivo economico per l'esercizio successivo;
 - f) definire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere, ovvero il Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti anche tra soggetti non componenti il Consiglio Direttivo e, se ritenuto opportuno, anche tra soggetti non associati. In tal caso, tali figure svolgono esclusivamente funzioni esecutive e di supporto tecnico-amministrativo, senza poteri deliberativi, senza diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo e senza poteri di rappresentanza legale dell'Associazione, operando sulla base di specifica delega conferita dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei limiti delle rispettive competenze;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) delegare compiti e funzioni a uno o più dei propri componenti;
- r) assumere ogni altra competenza necessaria al buon funzionamento dell'associazione non espressamente prevista nello statuto, purché non riservata dalla legge o dallo statuto stesso all'Assemblea o ad altri organi sociali;
- s) Istituire sedi operative, sezioni territoriali o unità locali nel territorio della Repubblica Italiana, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. È anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
2. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 20 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali "attività diverse" se svolte. Tali documenti devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.
4. Il programma di attività per l'esercizio successivo e la bozza dell'eventuale bilancio preventivo sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio e le entrate dell'ente, comunque denominati, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla propria responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale, a tutela del patrimonio associativo.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo — dedotte le passività — è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore. Tale beneficiario è individuato dall'Assemblea, la quale provvede anche alla nomina del liquidatore. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in mancanza di tale indicazione, il liquidatore procederà alla devoluzione a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Valmadrera, lì 15 febbraio 2026

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
